



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 20.87.18

Class 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.170.1

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8161]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
[ID_VIP 8161]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 8161] **PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Luras, Tempio Pausania, Calangianus e Aggius) – Parco di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "PARCO EOLICO PETRA BIANCA" della potenza complessiva di 84 MW, costituito da 14 aerogeneratori e dalle relative opere civili ed elettriche – PROGETTO DEFINITIVO.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: VGE 04 S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato “*Ministero della cultura*”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “*Soprintendenza speciale per il PNRR*”) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, secondo cui “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, “*il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica*”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “*competente direttore generale del Ministero della cultura*” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e n. DGABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che VGE 04 S.r.l., con nota prot. n. 0006VGE422LB del 04/03/2022, ha presentato istanza al Ministero della transizione ecologica ed all'allora competente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito

“Direzione generale ABAP”), ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per **Parco di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “PARCO EOLICO PETRA BIANCA” della potenza complessiva di 84 MW, costituito da 14 aerogeneratori e dalle relative opere civili ed elettriche - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Luras, Tempio Pausania, Calangianus e Aggius, in provincia di Sassari.

CONSIDERATO che l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 84 MW, costituita da n. 14 aerogeneratori, di cui nove (T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08 e T10) da ubicarsi nel territorio di Tempio Pausania (SS) e cinque (L09, L11, L12, L13 e L14) nel territorio di Luras (SS). L’energia prodotta sarà convogliata verso la Sotto-Stazione Elettrica Utente (SSEU) in progetto nel Comune di Calangianus per la trasformazione e la consegna alla rete di trasmissione nazionale (RTN); detta Sotto-Stazione sarà collegata alla Stazione Elettrica (SE) 150 kV “Tempio”, non oggetto della presente procedura, da realizzarsi nel Comune di Calangianus, secondo quanto previsto dal Piano di Sviluppo di Terna. L’elettrodotto in media tensione (MT) collegherà tutti gli aerogeneratori e servirà per il vettoriamento dell’energia elettrica prodotta dagli stessi fino alla sottostazione elettrica utente; un breve tratto di elettrodotto, previsto all’interno di una strada pubblica, ricadrà anche nel territorio del Comune di Aggius. E’ prevista la realizzazione di una cabina di sezionamento sita nel Comune di Luras, da cui partono 4 delle 5 linee MT dirette verso la SSEU. Gli aerogeneratori hanno un’altezza al mozzo pari a m 115 ed un’altezza totale di m 200, con rotore tripala del diametro di m 170. E’ inoltre previsto l’adeguamento (allargamento, regolarizzazione, modifica dei raggi di curvatura, ecc.) della viabilità esistente, la realizzazione di alcuni nuovi tratti di viabilità, la realizzazione di piazzole definitive per installazione degli aerogeneratori con superficie media di circa 40x27 metri, oltre a piazzole per installazione gru e stoccaggio materiali in fase di realizzazione e ad altre aree temporanee per spazi di manovra e installazione cantiere. Le aree temporanee la cui realizzazione (livellamento terreno, riporti di terreno, eliminazione vegetazione, sistemazione superficie, ecc.) è prevista per montaggio braccio gru, stoccaggio materiali e spazi di manovra avranno dimensioni di 12x90 metri o di 22x90 metri e anche di 101x15 metri o 127x17 metri.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0129750 del 19/10/2022, ha chiesto a VGE 04 S.r.l. di perfezionare l’istanza di VIA del 04/03/2022.

CONSIDERATO che **VGE 04 S.r.l.**, con nota prot. n. PG-A2A-VGD-0201474 del 21/10/2022, ha perfezionato presso l’autorità competente l’istanza di VIA del 04/03/2022.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0155029 del 09/12/2022, ha comunicato “... *la procedibilità dell’istanza* ...” di VIA e la pubblicazione sul proprio Portale VA della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell’avviso al pubblico (la quale nota del 09/12/2022 annulla e sostituisce l’eguale comunicazione prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0154789 del 07/12/2022, come comunicato dalla medesima Direzione Generale Valutazioni ambientali con la nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0164769 del 29/12/2022).


CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell’istanza di VIA a cura dell’autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 6803 del 12/12/2022, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, come anche i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito “Direzione generale ABAP”), evidenziando nel contempo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e alla medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio quanto segue: “... *il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nella nota succitata del 07/12/2022* ..., pur dichiarando la procedibilità dell’istanza di VIA, non ha parimenti chiesto al Proponente “... *di trasmettere l’atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all’articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* ...”, previsto come allegato obbligatorio all’istanza di VIA (v. art. 23, comma

1, lett. g-ter, del D.Lgs. n. 152 del 2006). Al contrario, con la nota prot n. m_ante.MiTE.RU.U.0155029 del 09/12/2022 ..., lo stesso atto del competente Soprintendente del Ministero della cultura è stato richiesto al proponente ... Pertanto, considerata la rilevanza dell'atto sopra descritto e chiesto al Proponente dall'autorità competente con la nota del 09/12/2022 sopra citata, ma anche in altre analoghe procedure di VIA in ultimo dichiarate procedibili per istanze presentate prima del 16/07/2022 (v., per esempio, ID_VIP 8140, 8200, 8218, ecc.) come allegato obbligatorio all'istanza di VIA, si deve comunicare a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che si rimane in attesa di acquisirlo e prenderne visione ai fini degli adempimenti istruttori di competenza della medesima Soprintendenza ABAP e della Scrivente, i cui termini procedurali di cui al richiamato art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, non potranno che decorrere dalla data della stessa acquisizione, conseguente all'inoltro della relativa specifica istanza del Proponente al competente Ufficio periferico di questo Ministero della cultura ...". Ancora, si è chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente di esprimersi con il futuro parere endoprocedimentale anche con riguardo a quanto previsto dal comma 2-quinquies dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006;


- b) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 33212 del 14/12/2022, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- c) VGE 04 S.r.l. nota prot. n. 249863 del 23/12/2022, con la quale il Proponente non ritiene di essere soggetto alla previsione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, in quanto la relativa previsione è stata introdotta successivamente alla presentazione della propria istanza del 04/03/2022, tuttavia dovendosi evidenziare che la stessa istanza è stata perfezionata solo il 21/10/2022 per la relativa dichiarazione di procedibilità da parte dell'autorità competente, come anche che la richiamata disposizione di cui all'art. 57, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022) attiene alla fase di autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto-legge e non anche a quella di cui alla valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 10 dell'eguale decreto-legge;
- d) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 1468 del 16/01/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, allegando, tra l'altro, le osservazioni formulate dal Servizio tutela paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est con la nota prot. n. 1462 dell'11/01/2023, con la quale si segnala in merito agli impatti rilevati a carico del progetto in esame che gli stessi interessano "... aree oggetto di Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico (DNIP), ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, che conservano efficacia ai sensi dell'art. 157, riguardanti i territori di Aggius ... [DM 24/02/1977], Trinità d'Agultu e Vignola ... [DM 02/10/1964], Aglientu ... [DM 29/10/1964], Arzachena ... [DM 12/05/1966], Calangianus ... [DM 16/05/1957] e Tempio Pausania ... [DM 05/04/1960]. Nelle note a piè pagina vengono riportate le motivazioni assunte alla base delle suddette DNIP che ne descrivono le eccezionali qualità paesaggistiche. Le particolarità di tali DNIP con specifico riferimento alle caratteristiche di panoramicità fanno sì che l'impianto in questione, oltre che prossimo, risulti visibile da tali territori e quindi che, in relazione a ciò, debbano prevedersi anche misure, in termini di mitigazioni e compensazioni paesaggistiche, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del Codice. Si tenga conto, ad esempio, che gli aerogeneratori T02 e T04 distano poche decine di metri dal territorio di Aggius, oggetto di DNIP di cui sopra. All'interno dello stesso buffer, inoltre, sono ricompresi i Centri di Antica e Prima Formazione (CAPF), beni paesaggistici ex art. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004, dei comuni di: - Luras a distanza di 2,90 km dall'area di impianto; - Tempio Pausania a distanza di 6,0 km dall'area di impianto; - Bortigadas a distanza di 7,30 km dall'area di impianto; - Aggius a distanza di 2,80 km dall'area di impianto; - Calangianus a distanza di 4,40 km dall'area di impianto; - Luogosanto a distanza di 8,30 km dall'area di impianto; - S. Antonio di Gallura a distanza di 9,40 km dall'area di impianto. Detta fascia di attenzione interessa anche i Beni dell'assetto storico-culturale del Piano Paesaggistico Regionale, ex artt. 48 e 51 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) – [Fonte "Repertorio dei beni paesaggistici e identitari" – aggiornamento 2017], rilevati in numero totale di oltre 300 tra i quali "Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale" ("luoghi di culto" e "insediamenti archeologici", beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, delle N.T.A.) ed "Aree caratterizzate da insediamenti storici" ("elementi

dell'insediamento rurale sparso - stazzi", beni paesaggistici di cui all'art. 51, comma 1, delle N.T.A.). L'impatto sui beni areali e puntuali dell'assetto storico-culturale si riverbera sulla fruizione turistica e culturale che non può essere disgiunta dal contesto in cui essi si collocano, per cui alle modifiche del paesaggio corrisponde un'alterazione nella percezione dei beni medesimi (cfr. DGR 24/12 del 2015, pag. 80). Come emerge da questi dati il territorio circostante ha visto sin dalla preistoria una costante presenza umana. In particolare rientra tra i "sistemi storico-culturali" disciplinati dall'art.59 delle NTA del PPR: "Sistema degli stazzi della Gallura". Tale sistema costituisce un "iconema del paesaggio culturale" dell'area (cfr. Relazione del PPR – Vol. 7.7, § 13.13 "Stazzi e cuiles", pag. 131). L'immagine seguente è esemplificativa della distribuzione dei beni dell'assetto storico-culturale del P.P.R., con la rappresentazione delle aree oggetto di DNIP (Tratteggio), artt. 48, 51 (Elementi puntuali) e 52 (Contorno giallo) delle NTA del P.P.R., all'interno dell'area di interesse.



Beni dell'assetto storico-culturale

Sulla base delle analisi effettuate tendenti all'identificazione degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, consegue che l'intervento è ubicato all'interno di uno scenario territoriale contrassegnato da alcuni elementi invariati che danno luogo a un tipico paesaggio collinare pressoché ben conservato, caratterizzato dal complesso granitico della Gallura, dall'esistenza di una fitta rete idrologica, da diffusa presenza di macchia mediterranea, pascolo naturale, boschi di latifoglie, in cui prevalgono le attività agropastorali e l'allevamento estensivo ... Riguardo alla cartografia del P.P.R., la stessa area è esterna agli Ambito di Paesaggio, interessando, oltre i beni paesaggistici già indicati, anche le seguenti componenti di paesaggio dell'Assetto ambientale: -"Aree naturali e sub-naturali", di cui agli artt. 22, 23, 24 delle N.T.A. del P.P.R.; -"Aree seminaturali", di cui agli artt. 25, 26, 27 delle N.T.A. del P.P.R.; -"Aree ad utilizzazione agroforestale", di cui agli artt. 28, 29, 30 delle N.T.A. del P.P.R. Nell'immagine seguente è riportata la distribuzione delle componenti di paesaggio dell'assetto ambientale del P.P.R., utili a individuare la normativa ad esse afferenti.



Componenti di paesaggio dell'assetto ambientale

Per quanto concerne l'assetto insediativo occorre rilevare che l'ampia area di interesse è contrassegnata dalla presenza di un reticolo stradale caratterizzato dalla presenza della SS 133, della SP 27 e SP 74, classificate dal P.P.R. come Strade a specifica valenza paesaggistica e panoramica¹¹ e da una non fitta rete viaria classificata Strade di impianto ..., entrambe di valore/interesse paesaggistico, e Strade locali, ai sensi dell'art. 103 delle NTA ... Premesso quanto sopra specificato, fatte salve le ulteriori verifiche da effettuarsi da parte degli Uffici competenti in relazione alle tipologie di beni paesaggistici, utili a verificare l'ammissibilità di alcuni degli elementi della centrale (Aerogeneratori e Sottostazioni) ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, sono senz'altro ineluttabili alcune considerazioni concernenti l'effetto dovuto agli impatti visivi delle turbine, amplificato dal moltiplicarsi di iniziative simili, su un territorio come quello considerato. Infatti, la presenza e l'eventuale incremento di interventi analoghi in tale particolare contesto comporterebbe, inevitabilmente, la progressiva trasformazione del paesaggio rurale in uno scenario in cui le torri eoliche, visibili da grandissima distanza e che costituiscono strutture tecnologiche fuori scala rispetto alle opere dell'uomo, entrano in concorrenza con le strutture geografiche, gli elementi naturali e i caratteri storico-culturali che connotano il territorio, alterando completamente la struttura del sistema paesaggistico e le reciproche relazioni strutturali, percettive o simboliche";

- e) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro prot. n. 5324 del 03/04/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale, con la rappresentazione del vasto quadro di tutele e di beni di cui alla Parte II e Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004 presenti nell'area vasta considerata dal SIA, valutando il progetto in esame come fortemente critico per quanto attiene alle Aree funzionali Patrimonio archeologico, Architettonico e Paesaggio. La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il predetto parere del 03/04/2023, ha evidenziato che "... ALLEGATO A - Area Funzionale Patrimonio Archeologico - A.1.3 Vincoli o previsioni

MA

vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici - Dall'esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosissimi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari", tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari", e di altri strumenti relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, che sono stati censiti, tuttavia, solo nel buffer di 1 km dall'area interessata dalla realizzazione dell'impianto come da elenco di seguito indicato.

In territorio comunale di Aggius:

Complesso megalitico di Pitrischeddu, 303481, 189813 (CdR); Villaggio abbandonato di Lu Coddu di La Idda (Copianificazione); Tafone di Mater Purissima (Copianificazione); Recinti Di Monti Salvagnolu, Cista Litica, Tafoni, 551 (Copianificazione); Complesso Nuragico Li Parisi, 3045 (Copianificazione);

In territorio comunale di Tempio Pausania:

Nuraghe Sedda 173203, 51818 (CdR); Nuraghe Muntesu o Sa Tanca Manna 173942, 100655 (CdR); Nuraghe Polcu 173824, 84368 (CdR); Nuraghe Maiori 173602, 23499 (CdR); Nuraghe Punta Lu Nuracu 174088, 192465 (CdR); Nuraghe Izzana 173685; Struttura di incerta definizione, 159 (PPR 2006).

In territorio comunale di Luras:

Dolmen Ciuledda 228993 (CdR), Dolmen Alzoledda 150111 (CdR), Dolmen Billella 137014 (CdR), Nuraghe e Tomba di Giganti Baddighe (dati recenti SABAP-SS).

In territorio comunale di Calangianus

Dolmen Agnu, Area Archeologica di Monte di Deu, Nuraghe Casteddu, Nuraghe Bonvicinu, Nuraghe Budas (dati recenti SABAP-SS).

In territorio comunale di Aggius:

Complesso megalitico di Pitrischeddu, 303481, 189813 (CdR); Villaggio abbandonato di Lu Coddu di La Idda (Copianificazione); Tafone di Mater Purissima (Copianificazione); Recinti Di Monti Salvagnolu, Cista Litica, Tafoni, 551 (Copianificazione); Complesso Nuragico Li Parisi, 3045 (Copianificazione);

In territorio comunale di Tempio Pausania:

Nuraghe Sedda 173203, 51818 (CdR); Nuraghe Muntesu o Sa Tanca Manna 173942, 100655 (CdR); Nuraghe Polcu 173824, 84368 (CdR); Nuraghe Maiori 173602, 23499 (CdR); Nuraghe Punta Lu Nuracu 174088, 192465 (CdR); Nuraghe Izzana 173685; Struttura di incerta definizione, 159 (PPR 2006).

In territorio comunale di Luras:

Dolmen Ciuledda 228993 (CdR), Dolmen Alzoledda 150111 (CdR), Dolmen Billella 137014 (CdR), Nuraghe e Tomba di Giganti Baddighe (dati recenti SABAP-SS).

In territorio comunale di Calangianus[:]

Dolmen Agnu, Area Archeologica di Monte di Deu, Nuraghe Casteddu, Nuraghe Bonvicinu, Nuraghe Budas (dati recenti SABAP-SS).

A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico - In estrema sintesi, l'area nella quale è stato progettato l'impianto rientra nella regione storica della Gallura, la cui posizione geografica è fondamentale per i rapporti tra Sardegna, Corsica e Mediterraneo occidentale. La regione è affacciata sulle Bocche di Bonifacio (il Fretum Gallicum), con punti di sosta nella navigazione, aree di lavorazione del materiale litico e di scambi, caratterizzata dalla presenza umana sin dal Neolitico Antico, quando i tafoni, cavità naturali del granito note localmente come "conchi", erano utilizzati come ripari, per giungere nel Neolitico Medio e Recente ad insediamenti più stabili, piccoli villaggi come quello di Pilastru ad Arzachena. Le tombe di questo periodo, i cosiddetti circoli megalitici, attestano l'uso di prodotti raffinati, quali accettine e collane, lame in selce e vasi in pietra. Esempi eclatanti sono i circoli di La Macciunnitta e Li Muri ad Arzachena, quest'ultimo inserito nella tentative list UNESCO "Arte e Architettura nella Preistoria della Sardegna. Le domus de janas". Un altro tipo di sepoltura attestato per il periodo è il "dolmen" trilitico (cfr. il territorio del comune di Luras), evoluto nell'età del Bronzo in allée couvertes, o in tombe a galleria formate da lastre infisse, in alcuni casi inglobate nelle sepolture cd. tombe di giganti. Sono presenti, anche se in minore quantità, le sepolture ipogeiche tipiche del Neolitico in Sardegna, cd. domus de janas, quali quelle di San Salvatore a Calangianus. La civiltà

nuragica, dal Bronzo Medio alla prima età del Ferro, registra strutture in muratura e ripari sotto roccia all'interno dello stesso insediamento e la diffusione dei principali tipi monumentali del periodo, in particolare nel territorio comunale di Tempio Pausania, dove, ad esempio, il Nuraghe Majore è stato inserito nella tentative list UNESCO "La Sardegna verso l'UNESCO". In ambito funerario si attesta l'utilizzo dei tafoni, oltre a quello di ripari. Le tombe di giganti registrano esempi di grande pregio, quale la tomba di giganti di Pascaredda a Calangianus, e tanto eclatanti da vedere per questa tipologia l'inserimento della Tomba di Giganti di Coddu Ecchju di Arzachena nella tentative list UNESCO "La Sardegna verso l'UNESCO". Da età fenicio-punica le testimonianze si concentrano sulla fascia costiera e sul territorio di Olbia, di fondazione greca. La romanizzazione del territorio ha interessato non solo la Gallura costiera in prossimità dei porti, ma anche l'entroterra in prossimità e con il riuso dei nuraghi e dei villaggi. Nel medioevo l'area era ricompresa all'interno del giudicato di Gallura, passato sotto il controllo di Pisa dopo la morte dell'ultimo giudice Nino Visconti. Sulla scorta di tutto quanto sopra espresso, per quanto attiene la tutela del patrimonio archeologico e viste le considerazioni esplicitate anche per gli altri aspetti di tutela, la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica.

ALLEGATO B - Aree Funzionali Patrimonio Architettonico e Paesaggio - B1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento - B.1.1. Beni architettonici - B.1.1a. Dichiarazioni di interesse culturale e beni architettonici tutelati ope legis - Gli interventi previsti non interessano direttamente aree o beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs.42/2004, tuttavia numerosi monumenti architettonici sono situati in prossimità delle turbine o delle opere correlate alla realizzazione dell'impianto o in rapporto visuale con esse, incluse nell'area di attenzione generata dal raggio di 10 Km calcolato sulla base dell'altezza degli aerogeneratori. Non considerando i beni situati nei centri storici degli abitati e i beni archeologici che saranno trattati nello specifico allegato, numerose sono in particolare le chiese campestri, tra le quali:

- Nel territorio del comune di Luras: Chiesa di San Pietro di Silonis (a 0,69 km) dichiarata di interesse culturale con Decreto C.R. n.156/2018), Chiesa di San Bartolomeo (a 6,72 Km) e Chiesa di San Michele (a 6,55 Km), tutelate ai sensi dell'art.10 del D.lgs 42/2004, Chiesa di San Leonardo di Silinos (a 1,30 Km) dichiarata di interesse culturale con Decreto D.R. n. 4/2001, Chiesa di Santa Maria di Silonis o Madonna d'Izzana (a 0,43 Km);
- Nel territorio del comune di Tempio Pausania: Chiesa di San Giacomo Maggiore (0,79 Km) tutelata ai sensi dell'art.10 del D.lgs 42/2004;
- Nel territorio del comune di Bortigiadas: Chiesa di San Pancrazio (a 7,69 Km) tutelata ai sensi dell'art.10 del D.lgs 42/2004;
- Nel territorio del comune di Trinità d'Agultu e Vignola: Chiesa San Michele (a 6,85 Km) e Chiesa di San Giuseppe (a 9,8 Km) tutelate ai sensi dell'art.10 del D.lgs 42/2004;
- Nel territorio del comune di Aglientu: Chiesa di San Pancrazio (a 8,20 Km) e Chiesa di San Biagio (a 6,16 Km) tutelate ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 42/2004;
- Nel territorio del comune di Luogosanto: Eremo di San Trano e Nicola (a 8,19 Km), Chiesa di Santa Reparata (a 9,44 Km) tutelate ai sensi dell'art.10 del D.lgs 42/2004.

Sulla base degli elaborati prodotti, molto generici per quanto riguarda le opere di adeguamento della viabilità, non è chiaro se l'intervento di adeguamento della viabilità per gli aerogeneratori T10 e T02 interessi direttamente l'area di pertinenza della Chiesa di San Giacomo, alla quale la strada esistente, da adeguare con allargamento, è tangente - B.1.1b. Aree caratterizzate da edifici e manufatti con valenza storico-culturale - ... Di particolare rilievo nella regione storica in esame, tra i "sistemi storico-culturali" disciplinati dall'art.59 delle NTA del PPR, il "Sistema degli stazzi della Gallura". Tale sistema, come segnalato nell'istruttoria del competente ufficio regionale, costituisce un "iconema del paesaggio culturale" dell'area (cfr. Relazione del PPR - Vol. 7.7, § 13.13 "Stazzi e cuiles", pag. 131) ... B2. Verifica della documentazione - Al fine della verifica della compatibilità paesaggistica e per le valutazioni di competenza di questo Ufficio, si rileva la grave carenza della documentazione prodotta: - La Relazione paesaggistica prodotta non è conforme per contenuti al D.P.C.M. 12.12.2005 ed è incompleta: ripropone pedissequamente le indicazioni del DPCM in merito alla finalità e alla compilazione della relazione, ripropone in gran parte lo stesso contenuto della Relazione Tecnica e della Sintesi Non Tecnica, con trattazione di tematiche non attinenti al paesaggio ed evidente confusione tra tematiche ambientali e paesaggistiche, riporta enunciazioni di

carattere generale riguardo la metodologia di analisi paesaggistica e generiche indicazioni procedurali, ma non contiene le necessarie analisi e indicazioni in merito ai caratteri del paesaggio dell'area interessata dalle opere e dagli Impatti Potenziali né al regime vincolistico delle aree interessate dalle varie opere, non è effettuata l'analisi della conformità ad eventuali dispositivi di tutela né degli impatti delle opere in progetto sui beni paesaggistici. I numerosi Decreti Ministeriali di Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del D.lgs 42/2004 sono ignorati e gli unici tre decreti richiamati, relativi ai territori dei comuni di Aggus, di Trinità d'Agultu e Vignola e di Aglientu, sono dichiarati "in corso di istruttoria per aree di notevole interesse pubblico" ed evidentemente considerati dal proponente non vigenti e privi di efficacia. Gran parte delle aree tutelate dai D.M. ex art.136 interne alle aree di attenzione dei 10 km dagli aerogeneratori, ignorate nella Relazione, sono dichiarate di notevole interesse pubblico anche quali punti panoramici per i quali la relazione deve necessariamente verificare gli impatti prodotti dalle opere in progetto. Non sono individuati e considerati inoltre tutti i beni ex art.142 del D.lgs 42/2004 coinvolti, in particolare si accenna in modo generico alla presenza di aree boscate (art.142 comma 1 lettera g) direttamente interessate dalle opere ma non si considera che tali aree rientrano tra quelle non idonee (D.G.R. 59/90 del 2020 - Allegato C: Tabella aree non idonee FER) con particolare riferimento agli artt.18, 23 e 26 delle N.T.A. del P.P.R. per le quali "la realizzazione di impianti potrebbe comportare la rimozione di superfici boscate e produrre interferenze sugli equilibri ambientali delle aree boscate, oltre che un danneggiamento della percezione storico identitaria dei luoghi". - Non è stata prodotta documentazione fotografica delle aree destinate alla collocazione della cabina utente e della cabina di sezionamento né la necessaria simulazione post operam dello stato dei luoghi. - Non sono state prodotte né idonea documentazione fotografica né rappresentazioni in fotomontaggio della situazione ante-operam e post-operam di tutte le piazzole degli aerogeneratori (vedi elaborato VA-EA-03-01), delle trasformazioni paesaggistiche previste per l'adeguamento/costruzione della viabilità di cantiere e di gestione in fase di esercizio, dei nuovi tracciati stradali e delle modifiche ai tracciati esistenti, con particolare riferimento agli interventi da effettuare sulla vegetazione e sui numerosi muri a secco presenti lungo i bordi stradali. Per quanto riguarda la viabilità e le piazzole temporanee e definitive, si rileva che non sono puntualmente descritte nelle relazioni né illustrate in modo esauriente graficamente (non presenti le necessarie sezioni con indicazioni di sbancamenti e rilevati per l'esecuzione delle piazzole e di adeguamenti dei tracciati) e con documentazione fotografica/render le opere in progetto: per le aree di trasbordo e per gli interventi di adeguamento della viabilità "più invasivi" (ricostruzione rotatorie, ampliamenti stradali, nuova viabilità, ecc.) il progetto rinvia la definizione a fasi progettuali successive durante l'esecuzione delle opere "in caso di necessità", mentre gli adeguamenti definiti "leggeri" (eliminazione segnaletica stradale e siepi secondo quanto previsto, ma di conseguenza, anche se non dichiarate, anche lecci, roverelle, querce da sughero e muri a secco presenti in gran quantità lungo i bordi delle strade interessate) non sono individuati e definiti presumibilmente in quanto ritenuti dal proponente, appunto, "leggeri". Si ricavano dagli elaborati generiche informazioni dalle quali possono essere intuitsi gli interventi: a mero titolo di esempio, da alcune foto relative alla viabilità, nelle quali sono ben visibili ai lati dei sentieri imponenti alberature, è semplicemente riportata l'indicazione "larghezza inadeguata" o è leggibile la didascalia "nuova viabilità" al margine di una foto che illustra un interessante esempio degli storici "stazzi galluresi" (vedi Relazione tecnico-descrittiva a pag.68). Nelle riprese fotografiche Punto di Vista VI04 e VI05 è visibile una curva da adeguare su SP10 che si dipana tra folte aree boscate, da VI15 è ripresa un'area boscata con indicazione della previsione di realizzare nuova viabilità per accesso alla turbina T05, nel tratto stradale per T10 e T02 è genericamente previsto l'adeguamento della strada tangente al piazzale di pertinenza della Chiesa campestre di San Giacomo. È evidente che per tali interventi le conseguenze sul contesto sono facilmente intuibili ma non sono tuttavia illustrate e descritte con i necessari elaborati grafici e fotografici, e non sono pertanto compiutamente ed esattamente valutabili le modifiche allo stato dei luoghi e l'incidenza e gli impatti sul contesto paesaggistico e su alcuni beni culturali. - La documentazione è insufficiente anche per quanto riguarda l'analisi della visibilità degli aerogeneratori da punti di visuale pubblica, dai numerosi punti di belvedere e in particolare dalle aree panoramiche tutelate con i Decreti Ministeriali ai sensi dell'art.136 sopra elencati, dai numerosi beni culturali e paesaggistici presenti nelle aree di attenzione, dagli insediamenti rurali (sistema degli stazzi) che caratterizzano fortemente il paesaggio, dalle aree di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico presenti ... - Inoltre


molte delle riprese fotografiche sono realizzate da punti di vista a valle dei punti di visuale pubblici o rivolti verso schermi visuali costituiti dal primo piano della facciata del bene culturale nei confronti del quale si deve valutare l'impatto degli aerogeneratori, o ancora all'interno dei centri abitati verso quinte edificate. Dovrà essere prodotta idonea documentazione fotografica e rappresentazioni in fotomontaggio della situazione ante-operam e post-operam con riprese dai principali beni culturali e paesaggistici sulla base delle carenze sopra evidenziate e anche rilievo fotografico panoramico che mostri a 360° il territorio intorno al sito di impianto di ciascun aerogeneratore. - Sono assenti gli elaborati necessari alla illustrazione/simulazione dell'impianto eolico, con l'insieme degli aerogeneratori e delle opere connesse, su rappresentazione tridimensionale del territorio che ne evidenzi la dimensione morfologica e fisiografica in formato kmz, anche in considerazione dell'impatto cumulativo con altri parchi eolici esistenti o previsti. - B3. Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento - ... Tuttavia fin d'ora è possibile rilevare forti criticità in quanto gli aerogeneratori (14 aerogeneratori di grande taglia, di 200 metri di altezza totale) e l'insieme delle opere connesse incidono in un territorio di particolare interesse sia sotto il profilo degli scenari paesaggistici, caratterizzati da morfologia varia, con rilievi granitici e colline coperte da boschi di roverelle, lecci, querce da sughero e anche esemplari di taxus baccata, castagni e noccioli, resi unici dalle singolari emergenze rocciose, sia per quanto riguarda i caratteri storico-culturali che testimoniano dell'antropizzazione secolare dei luoghi e insieme agli elementi naturali segnano in modo fortemente riconoscibile il paesaggio. Immagini di nuraghi, chiese campestri e stazzi inseriti in boschi di lecci o di querce da sughero contorte dal vento e accostati a grandi massi granitici sono immediatamente riferibili a questa area geografica e rimandano all'idea consolidata e diffusa nel mondo della regione storica della Gallura, e costituiscono anche un efficace richiamo per il flusso turistico che in ogni stagione interessa questi luoghi. Malgrado negli elaborati prodotti per la VIA non emergano o non siano adeguatamente considerati tali aspetti e i particolari caratteri paesaggistici e culturali con i quali le 14 turbine da 200 metri dovrebbero confrontarsi, peraltro aspetti e caratteri riconosciuti e tutelati dai numerosi provvedimenti di tutela e dal PPR, si può immaginare che la percezione del paesaggio naturale, storico ed identitario sopra sinteticamente descritto non possa che risultare alterata o anche compromessa dall'inserimento di aerogeneratori fuori scala che dominerebbero visivamente un'ampia porzione del territorio appiattendone le relazioni orografiche e morfologiche ed emergendo come elementi estranei e stridenti sui particolari scenari paesaggistici del territorio gallurese ...”;

- f) Direzione generale ABAP – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP - Servizio III della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 5680 del 17/04/2023 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio concordando con quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 03/04/2023 relativamente all'Area funzionale Patrimonio architettonico;
- g) Direzione generale ABAP – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP - Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 6510 del 27/04/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, prendendo atto di quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 03/04/2023 relativamente all'Area funzionale Patrimonio archeologico.

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 03/04/2023 - Allegato n. 1, con numerosi beni culturali e paesaggistici presenti nell'ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia.

CONSIDERATO, in conclusione, che la realizzazione degli aerogeneratori costituisce un ulteriore elemento di disturbo e alterazione del naturale contesto di giacenza dei predetti beni archeologici e architettonici presenti nelle più

si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (eventualmente con nuove ed ulteriori cortine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell'intorno dell'elemento archeologico interessato, una ulteriore barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi beni culturali, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario:



(da *Relazione sull'analisi dell'evoluzione dell'ombra indotta dagli aerogeneratori (effetto "shadow flickering")*, fig. 16, p. 36)

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche rilevare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto dal Proponente per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo, tramite la segnalazione cromatica (v. SIA – Parte prima, paragrafo "Colore delle macchine", pp. 212-2013) e luminosa (v. *Piano di monitoraggio ambientale*, paragrafo 3.2, p. 12) degli aerogeneratori, si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi,

x MA

maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): "2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto".







CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale "1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente", con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere

Legenda Mappa Visibilità Teorica

	WTG visibili n°14
	WTG visibili n°10-13
	WTG visibili n°7-10
	WTG visibili n°4-7
	WTG visibili n°1-4
	WTG visibili n°0

(da Mappe di visibilità teorica (ZVI) – Planimetria punti in cui è visibile l'area di intervento, n. C20042S05_VA-EA-01-01, particolare con legenda)

CONSIDERATO che il Piano di monitoraggio ambientale (v. elaborato n. C20042S05-VA-RT-13-01, in particolare paragrafo 4.4 Paesaggio) non è stato elaborato da VGE 04 S.r.l. con riguardo al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio per tutte e tre le fasi di *ante operam*, in corso d'opera e *post operam*, identificando i specifici elementi e tempi di monitoraggio con riferimento ai numerosi beni identificati nelle aree di impatto del progetto in esame.

CONSIDERATO, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...", auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...", per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell'area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni "... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ..." del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell'Assetto ambientale, il Proponente espone nel SIA – Prima parte (v. pp. 241-242) le proprie considerazioni con esclusivo riguardo alle aree più direttamente occupate dai propri aerogeneratori, senza approfondire se la realizzazione del proprio impianto industriale (con aerogeneratori alti 200 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei.

CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione dell'impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree dichiarate a rischio incendio medio e alto più prossime alla stessa localizzazione, ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all'ambito naturale in cui si inserisce l'impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha valutato per l'intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante "Testo unico

A MA

in materia di foreste e filiere forestali”, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che “1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future”.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-quater, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: “1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all'autorità competente.

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2022, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota prot. n. 21998 del 19/05/2022 (oggetto di rinnovo per la stagione estiva 2023 della Circolare n. 3 del 04/05/2023 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, “... in considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ...”, considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da VGE 04 S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con la nota del 03/04/2023 (Allegato n. 1), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio, ove fin dalla presente fase istruttoria evidenzia forti criticità a carico del progetto proposto sia per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico che alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 03/04/2023 (Allegato n. 1) espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro per quanto attiene alla evidenziazione delle forti criticità a carico del progetto in esame come descritte nello stesso parere.

CONSIDERATO quanto rilevato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 03/04/2023 (v. paragrafo A.4 - Allegato n. 1) in merito alla necessità di garantire la tutela del patrimonio archeologico inserito nelle *tentative list* UNESCO “Arte e architettura nella Preistoria della Sardegna. Le domus de janas” e “La Sardegna verso l'UNESCO”, stante la Convenzione internazionale firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e ratificata dall'Italia con la legge n. 184 del 1977.

RITENUTO, in accordo e facendo proprie anche le osservazioni del Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est sopra richiamate, che l'eventuale documentazione integrativa indicata dall'Ufficio periferico del MiC territorialmente competente non possa evidenziare elementi diversi rispetto a quelli emersi dall'istruttoria fin qui condotta, tali da superare le criticità già riscontrate con riguardo alle Aree funzionali Patrimonio archeologico, architettonico e Paesaggio.

MA


CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quiquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.


Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 03/04/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto relativo al **Parco di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "PARCO EOLICO PETRA BIANCA" della potenza complessiva di 84 MW, costituito da 14 aerogeneratori e dalle relative opere civili ed elettriche - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Luras, Tempio Pausania, Calangianus e Aggius, in provincia di Sassari.

 Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Al MiC
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@cultura.gov.it

OGGETTO: Luras, Tempio Pausania, Calangianus e Aggius (SS). Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "PARCO EOLICO PETRA BIANCA" della potenza complessiva di 84 MW, costituito da 14 aerogeneratori e dalle relative opere civili ed elettriche – Progetto definitivo.

Procedura riferita al Decreto Legislativo n.152 del 2006 – VIA (art.23 – PNIEC)

ID_VIP: 8161

Proponente: VGE 04 S.r.l.

Rif. vs. nota prot. n. 6803 del 12.12.2022, nostro prot. n.16381 del 13.12.2022

Comunicazione parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro.

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8833/12985> (ID_VIP: 8161), facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale, si comunicano di seguito le valutazioni di competenza di questo Ufficio.

Il progetto prevede la realizzazione di 14 aerogeneratori ed opere di connessione, inclusive di piazzole di costruzione e di esercizio, viabilità di accesso, elettrodotti e sottostazione di trasformazione, ubicati in agro nei Comuni di Luras, Tempio Pausania, Calangianus e Aggius, di potenza complessiva di 84,00 MW, denominato "Petra Bianca". E' previsto il collegamento degli aerogeneratori ad una nuova Sottostazione elettrica utente di trasformazione e consegna, posta nel Comune di Calangianus a circa 1,2 Km dal centro abitato, tramite elettrodotti interrati con tensione nominale pari a 30 kV. Una cabina di sezionamento sarà installata nel Comune di Luras a circa 3,4 km dall'abitato.

Dei 14 aerogeneratori, di altezza al mozzo pari a m 115 ed altezza totale di m 200, con rotore tripala del diametro di m 170 (pertanto aerogeneratori definiti "di grande taglia"), nove (T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08 e T10) sono da ubicarsi nel territorio di Tempio Pausania e cinque (L09, L11, L12, L13 e L14) nel territorio di Luras.

I centri urbani più vicini, Luras e Tempio Pausania, disterebbero rispettivamente 2,1 km dalla turbina L12 e 5,3 km dalla turbina T06.

Le opere in progetto prevedono il sistema di raccolta dell'energia dagli aerogeneratori verso la Sottostazione Elettrica Utente tramite linee in cavo interrato. E' inoltre previsto l'adeguamento (allargamento, regolazione, modifica dei raggi di curvatura, ecc.) della viabilità esistente, la realizzazione di alcuni nuovi tratti di viabilità, la realizzazione di piazzole definitive per installazione degli aerogeneratori con superficie



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, Sassari - 079 2067400

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-ss@beniculturali.it

media di circa 40x27 metri, oltre a piazzole per installazione gru e stoccaggio materiali in fase di realizzazione e ad altre aree temporanee per spazi di manovra e installazione cantiere.

Le aree *temporanee* la cui realizzazione (livellamento terreno, riporti di terreno, eliminazione vegetazione, sistemazione superficie, ecc.) è prevista per montaggio braccio gru, stoccaggio materiali e spazi di manovra avranno dimensioni di 12x90 metri o di 22x90 metri e anche di 101x15 metri o 127x17 metri.

Considerata la dimensione degli aerogeneratori (altezza al mozzo pari a m 115 ed altezza totale di m 200), la distanza calcolata in applicazione delle linee guida ministeriali (H totale aerogeneratori x 50) in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 152 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., genera una fascia di 10.000 m (200 m x 50), pertanto l'impatto generato dall'impianto si estende su beni paesaggistici di diverse categorie oltre a ricomprendere un numero considerevole di beni culturali di rilevante interesse e pregio.

ALLEGATO A - Area Funzionale Patrimonio Archeologico

La documentazione resa disponibile dal committente ed esaminata per l'ambito di competenza di questo Ufficio rispetto al patrimonio archeologico è la seguente:

1. Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA) (VA-RT-05-01);
2. Tavola generale progetto ed emergenze archeologiche (VA-PL-10-01);
3. Carta della visibilità (Va-PL-11-01);
4. Carta del Rischio Potenziale (VA-PL-12-01).

Oltre a quanto elencato sono stati inoltre esaminati gli inquadramenti cartografici e le planimetrie, le relazioni tecniche e specialistiche, i report fotografici, i fotoinserimenti, il SIA, le carte dell'Assetto storico-Culturale e gli Stralci del Piano Paesaggistico Regionale, il Computo metrico e Quadro economico.

In primo luogo, pur attestando che la documentazione è stata redatta in modo soddisfacente dagli archeologi incaricati, dott. Luca Sanna e dott.ssa Barbara Panico (in possesso dei requisiti di legge), si rileva che tutta la cartografia resa disponibile in progetto è ad un livello di scala molto elevato, il che rende difficile la lettura puntuale delle specifiche aree interessate dal progetto.

Inoltre non risultano sottoposte alla VPIA le opere connesse alla realizzazione dell'impianto che prevedono modifiche dello stato dei luoghi, quali gli adeguamenti della viabilità esterna e interna, l'interramento di linee elettriche o per altri sottoservizi, la realizzazione di rilevati con scotico del terreno, la realizzazione di piazzole e di sovrastrutture, aree di conferimento delle terre e rocce da scavo, e simili.

Dall'esame dei dati e della cartografia relativa alla visibilità dei suoli si rileva una buona percentuale di aree non visibili per stagionalità, uso dei suoli o inaccessibilità. Come osservato nella relazione di VPIA a pagina 7: *"le risultanze di questa ricognizione non sono definitive e la loro affidabilità è invece fortemente limitata dal livello di visibilità della superficie del suolo"*.

Per tutte queste aree la valutazione del rischio potenziale non può quindi essere effettuata e non possono essere considerate a priori a rischio basso.

Si osserva anche che il quadro economico di progetto non contiene alcuna voce voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva.

Dall'esame dei dati forniti nella documentazione della VPIA, con le criticità sopra esposte, sembrerebbe che l'impianto non interessi direttamente beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs.42/2004, tuttavia, come rilevato in premessa, l'impatto dell'impianto deve essere valutato su una fascia di 10 km. In proposito si rileva, quindi, una discrepanza tra il buffer di 1 km esaminato nella VPIA e l'areale vasto considerato nella Relazione paesaggistica (VA-RT-06-01) ai fini della valutazione dell'impatto visivo, nella quale sono elencati numerosissimi beni archeologici che non sono stati censiti negli elaborati della VPIA.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Si evidenziano di seguito le aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999) afferenti ai territori comunali con riferimento alla fascia di attenzione di 10 km.

In territorio comunale di Aggius:

Complesso megalitico di Pitrischeddu, D.M. 12/09/1981, diretto.

In territorio comunale di Tempio Pausania:

Nuraghe Budas in Loc. Punta Lu Naraccu (o Nuracu), D.M. 15/09/1965, diretto;

Nuraghe Izzana, D.M. 10/07/1982, diretto;

Nuraghe Maiori, D.M. 16/03/1964, diretto;

Nuraghe Montesu o Sa Tanca Manna, D.M. 31/07/1990, diretto;

Nuraghe Sedda, D.M. 31/05/1983, diretto;

Nuraghe Su Porcu/Polcu, D.M. 16/06/1975, diretto; D.M. 26/06/1981, indiretto

In territorio comunale di Aglientu:

Nuraghe Conca Di Riu, D.M. 12/04/1976, diretto;

Nuraghe Finucciaglia, D.M. 09/01/1980, diretto;

Nuraghe La Cugara, D.M. 09/01/1980, diretto;

NuragheTuttusoni, D.M. 30/05/1877, diretto.

In territorio comunale di Bortigiadas:

Ipogei preistorici a domus de janas di Tisiennari, D.M. 10/07/1978, diretto.

In territorio comunale di Luogosanto:

Tomba Dei Giganti Lu Montiggiu De Lu Paladinu, Loc. Chigoni, D.M. 11/08/1970, diretto;

Nuraghe Tanca Manna, D.M. 28/07/1967, diretto.

In territorio comunale di Viddalba:

Area archeologica e monumentale di San Giovanni – San Leonardo, D.C.R. n. 2 del 04/01/2023, diretto.

In territorio comunale di Luras:

Dolmen Ladas, D.M. 10/06/1965, diretto.

Dolmen Baddighe, D.M. 03/07/1964, diretto.

Dolmen Alzuledda, D.M. 03/07/1964, diretto.

In territorio comunale di Calangianus

Nuraghe Agnu, D.M. 13/02/1969, diretto.

Fonte Nuragica Li Paladini D.M. 27/08/1963, diretto.

Tomba di Giganti Pascareda, D.M. 31/01/1968, diretto.

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

Non è stato possibile verificare la presenza di beni tutelati ope legis.

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici



Dall'esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerossimi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari", tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari", e di altri strumenti relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, che sono stati censiti, tuttavia, **solo nel buffer di 1 km dall'area interessata dalla realizzazione dell'impianto** come da elenco di seguito indicato.

In territorio comunale di Aggius:

Complesso megalitico di Pitrischeddu, 303481, 189813 (CdR); Villaggio abbandonato di Lu Coddu di La Idda (Copianificazione); Tafone di Mater Purissima (Copianificazione); Recinti Di Monti Salvagnolu, Cista Litica, Tafoni, 551 (Copianificazione); Complesso Nuragico Li Parisi, 3045 (Copianificazione);

In territorio comunale di Tempio Pausania:

Nuraghe Sedda 173203, 51818 (CdR); Nuraghe Munesu o Sa Tanca Manna 173942, 100655 (CdR); Nuraghe Polcu 173824, 84368 (CdR); Nuraghe Maiori 173602, 23499 (CdR); Nuraghe Punta Lu Nuracu 174088, 192465 (CdR); Nuraghe Izzana 173685; Struttura di incerta definizione, 159 (PPR 2006).

In territorio comunale di Luras:

Dolmen Ciuledda 228993 (CdR), Dolmen Alzoledda 150111 (CdR), Dolmen Billella 137014 (CdR), Nuraghe e Tomba di Giganti Baddighe (dati recenti SABAP-SS).

In territorio comunale di Calangianus

Dolmen Agnu, Area Archeologica di Monte di Deu, Nuraghe Casteddu, Nuraghe Bonvicinu, Nuraghe Budas (dati recenti SABAP-SS).

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

La Relazione e Carta del potenziale archeologico allegate al progetto individuano aree con rischio archeologico basso e medio. Si ravvisa in primo luogo che, ove la visibilità archeologica sia nulla o le aree non siano accessibili al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno "medio" in luogo di "basso" (come valutato in varie schede delle Unità di ricognizione), come del resto indicato dalla Tabella 2 – Potenziale archeologico, contenuta nell'allegato 1 della circolare 53/2022 della Direzione Generale ABAP. Pertanto la maggior parte delle aree in progetto è da considerarsi a rischio archeologico medio.

La Relazione archeologica classifica invece a rischio archeologico medio il tratto maggiormente prossimo alle strutture della chiesa di San Pietro di Sionis della terza tratta del cavidotto e alla porzione ricompresa tra Monte di La Signora e Monte Salvagnolù della quinta tratta del cavidotto, e questo Ufficio concorda con questo giudizio.

Non è stato valutato, perchè non commissionato, l'impatto dell'impianto sulla fascia di attenzione di 10 km indicata in premessa.

A.3 Richieste di documentazione integrativa

Per quanto attiene l'area funzionale patrimonio archeologico, le evidenti problematiche presentate dal progetto sono state già espresse nella parte riguardante l'esplicitazione degli impatti.

In conclusione questo Ufficio, al fine di poter esprimere il proprio parere di competenza, chiede che venga trasmessa la seguente documentazione integrativa, che non è stata commissionata:

- integrazione della VPIA per le opere di adeguamento della viabilità interna ed esterna, per piazzole per installazione gru, stoccaggio materiali, aree temporanee per spazi di manovra, rilevati, e in generale per tutte le opere di cantierizzazione che riguardino il piano di campagna;
- integrazione del censimento dei beni archeologici ricadenti nella fascia di attenzione di 10 km dall'impianto per quanto attiene sia i beni oggetto di specifico provvedimento di tutela, sia quelli



individuati dal piano paesaggistico, dai piani regolatori-piani urbanistici comunali o da altri strumenti di pianificazione territoriale, verificando e integrando, ove necessario, quanto indicato nella relazione paesaggistica, sulla quale si rimanda alle valutazioni espresse di seguito nell'Allegato A-BAP.

A.4 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

In estrema sintesi, l'area nella quale è stato progettato l'impianto rientra nella regione storica della Gallura, la cui posizione geografica è fondamentale per i rapporti tra Sardegna, Corsica e Mediterraneo occidentale. La regione è affacciata sulle Bocche di Bonifacio (il *Fretum Gallicum*), con punti di sosta nella navigazione, aree di lavorazione del materiale litico e di scambi, caratterizzata dalla presenza umana sin dal Neolitico Antico, quando i tafoni, cavità naturali del granito note localmente come "conchi", erano utilizzati come ripari, per giungere nel Neolitico Medio e Recente ad insediamenti più stabili, piccoli villaggi come quello di Pilastru ad Arzachena.

Le tombe di questo periodo, i cosiddetti circoli megalitici, attestano l'uso di prodotti raffinati, quali accettine e collane, lame in selce e vasi in pietra. Esempi eclatanti sono i circoli di La Macciuitta e Li Muri ad Arzachena, quest'ultimo inserito nella **tentative list UNESCO "Arte e Architettura nella Preistoria della Sardegna. Le domus de janas"**.

Un altro tipo di sepoltura attestato per il periodo è il "dolmen" trilitico (cfr. il territorio del comune di Luras), evoluto nell'età del Bronzo in *allée couverte*, o in tombe a galleria formate da lastre infisse, in alcuni casi inglobate nelle sepolture cd. tombe di giganti.

Sono presenti, anche se in minore quantità, le sepolture ipogeiche tipiche del Neolitico in Sardegna, cd. domus di janas, quali quelle di San Salvatore a Calangianus.

La civiltà nuragica, dal Bronzo Medio alla prima età del Ferro, registra strutture in muratura e ripari sotto roccia all'interno dello stesso insediamento e la diffusione dei principali tipi monumentali del periodo, in particolare nel territorio comunale di Tempio Pausania, dove, ad esempio, il Nuraghe Majore è stato inserito nella **tentative list UNESCO "La Sardegna verso l'UNESCO"**. In ambito funerario si attesta l'utilizzo dei tafoni, oltre a quello di ripari. Le tombe di giganti registrano esempi di grande pregio, quale la tomba di giganti di Pascareda a Calangianus, e tanto eclatanti da vedere per questa tipologia l'inserimento della Tomba di Giganti di Coddu Ecchju di Arzachena nella **tentative list UNESCO "La Sardegna verso l'UNESCO"**.

Da età fenicio-punica le testimonianze si concentrano sulla fascia costiera e sul territorio di Olbia, di fondazione greca. La romanizzazione del territorio ha interessato non solo la Gallura costiera in prossimità dei porti, ma anche l'entroterra in prossimità e con il riuso dei nuraghi e dei villaggi.

Nel medioevo l'area era ricompresa all'interno del giudicato di Gallura, passato sotto il controllo di Pisa dopo la morte dell'ultimo giudice Nino Visconti.

Sulla scorta di tutto quanto sopra espresso, per quanto attiene la tutela del patrimonio archeologico e viste le considerazioni esplicitate anche per gli altri aspetti di tutela, la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica.

ALLEGATO B - Aree Funzionali Patrimonio Architettonico e Paesaggio

B1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

B.1.1. Beni architettonici

B.1.1a. Dichiarazioni di interesse culturale e beni architettonici tutelati ope legis

Gli interventi previsti non interessano direttamente aree o beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs.42/2004, tuttavia numerosi monumenti architettonici sono situati in prossimità delle turbine o delle opere correlate alla realizzazione dell'impianto o in rapporto visuale con esse, incluse nell'area di attenzio-



ne generata dal raggio di 10 Km calcolato sulla base dell'altezza degli aerogeneratori. Non considerando i beni situati nei centri storici degli abitati e i beni archeologici che saranno trattati nello specifico allegato, numerose sono in particolare le chiese campestri, tra le quali:

- Nel territorio del comune di Luras: Chiesa di San Pietro di Silonis (**a 0,69 km**) dichiarata di interesse culturale con Decreto C.R. n.156/2018), Chiesa di San Bartolomeo (a 6,72 Km) e Chiesa di San Michele (a 6,55 Km), tutelate ai sensi dell'art.10 del D.lgs 42/2004, Chiesa di San Leonardo di Silinos (**a 1,30 Km**) dichiarata di interesse culturale con Decreto D.R. n. 4/2001, Chiesa di Santa Maria di Silonis o Madonna d'Izzana (**a 0,43 Km**);
- Nel territorio del comune di Tempio Pausania: Chiesa di San Giacomo Maggiore (**0,79 Km**) tutelata ai sensi dell'art.10 del D.lgs 42/2004;
- Nel territorio del comune di Bortigiadas: Chiesa di San Pancrazio (a 7,69 Km) tutelata ai sensi dell'art.10 del D.lgs 42/2004;
- Nel territorio del comune di Trinità d'Agultu e Vignola: Chiesa San Michele (a 6,85 Km) e Chiesa di San Giuseppe (a 9,8 Km) tutelate ai sensi dell'art.10 del D.lgs 42/2004;
- Nel territorio del comune di Aglientu: Chiesa di San Pancrazio (a 8,20 Km) e Chiesa di San Biagio (a 6,16 Km) tutelate ai sensi dell'art.10 del D.lgs 42/2004;
- Nel territorio del comune di Luogosanto: Eremo di San Trano e Nicola (a 8,19 Km), Chiesa di Santa Reparata (a 9,44 Km) tutelate ai sensi dell'art.10 del D.lgs 42/2004.

Sulla base degli elaborati prodotti, molto generici per quanto riguarda le opere di adeguamento della viabilità, non è chiaro se l'intervento di adeguamento della viabilità per gli aerogeneratori T10 e T02 interessi direttamente l'area di pertinenza della Chiesa di San Giacomo, alla quale la strada esistente, da adeguare con allargamento, è tangente.

B.1.1b.Aree caratterizzate da edifici e manufatti con valenza storico-culturale

I Beni dell'assetto storico-culturale del Piano Paesaggistico Regionale, ex artt. 48 e 51 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) – ("Repertorio dei beni paesaggistici e identitari" – aggiornamento 2017), ricompresi all'interno della fascia di attenzione di 10.000 metri (calcolata in base alle linee guida ministeriali moltiplicando per 50 l'altezza totale degli aerogeneratori) sono individuati nel numero di oltre 300, tra i quali "Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale" ("luoghi di culto" e "insediamenti archeologici", beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, delle N.T.A.) ed "Aree caratterizzate da insediamenti storici" ("elementi dell'insediamento rurale sparso - stazzi", beni paesaggistici di cui all'art. 51, comma 1, delle N.T.A.). Di particolare rilievo nella regione storica in esame, tra i "sistemi storico-culturali" disciplinati dall'art.59 delle NTA del PPR, il "**Sistema degli stazzi della Gallura**". Tale sistema, come segnalato nell'istruttoria del competente ufficio regionale, costituisce un "iconema del paesaggio culturale" dell'area (cfr. Relazione del PPR – Vol. 7.7, § 13.13 "Stazzi e cuiles", pag. 131).

All'interno della stessa area di cautela di 10.000 metri, inoltre, sono ricompresi i Centri di Antica e Prima Formazione, beni paesaggistici ex art. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004, dei comuni di:

- Luras, a distanza di 2,90 km dall'area di impianto;
- Tempio Pausania, a distanza di 6,0 km dall'area di impianto;
- Bortigiadas, a distanza di 7,30 km dall'area di impianto;
- Aggius, a distanza di 2,80 km dall'area di impianto;
- Calangianus, a distanza di 4,40 km dall'area di impianto;
- Luogosanto, a distanza di 8,30 km dall'area di impianto;
- S. Antonio di Gallura, a distanza di 9,40 km dall'area di impianto.

Inoltre nell'area interessata è si deve rilevare la presenza della SS 133, della SP 27 e della SP 74, classificate dal P.P.R. come *Strade a specifica valenza paesaggistica e panoramica* e da una non fitta rete viaria classifi-



cata come *Strade di impianto*, entrambe di valore paesaggistico, e *Strade locali*, ai sensi dell'art. 103 delle NTA.

B.1.2 Beni paesaggistici

B.1.2a. Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico

L'area di impatto potenziale di 10 km degli aerogeneratori interessa le seguenti aree oggetto di Decreti Ministeriali di Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:

- **DM 24.02.1977 relativo al territorio comunale di Aggius** (GU n. 171 del 24.06.1977) con la seguente motivazione: "rappresenta un complesso di bellezze panoramiche e naturali di grande rilevanza, per la materia granitica con cui è formata la sua orografia estremamente varia, scolpita dalla erosione di millenni di vento, che ha operato su forme già di per sé fantastiche; a ciò si aggiunge la varietà della flora che contribuisce a formare un quadro paesistico veramente eccezionale costituendo un tipico aspetto di grande valore estetico e tradizionale, fra i migliori della magnifica Gallura". All'interno dell'area oggetto del D.M. ricadono anche alcuni tratti delle opere di connessione e lungo il perimetro della stessa area è prevista la collocazione degli aerogeneratori T02 e T04. Negli elaborati del proponente si dichiara impropriamente che tale D.M., così come i due seguenti, sarebbe "*in corso di istruttoria per aree di notevole interesse pubblico*", in riferimento presumibilmente alla attività, prevista dall'art. 143 comma 1 lettera b) del D. Lsg 42/2004, di ricognizione dei Decreti ex art.136 del D.Lgs42/2004 portata avanti da parte della Regione e del MiC, attività che non compromette in alcun modo l'efficacia e la vigenza dei Decreti stessi.

- **DM 02.10.1964 relativo al territorio comunale di Trinità d'Agultu e Vignola** (GU 35 del 10.02.1965) con la seguente motivazione: "per la particolare formazione delle sue rocce di bellezza crescente man mano che ci si avvicina al mare, di color rosso acceso, tali da costituire una vera singolarità lungo il litorale nord della Sardegna, per le sue coste che si concludono con lo stupendo scoglio detto isola rossa, e l'entroterra con un susseguirsi di magnifici panorami, offre nel suo insieme numerosi quadri naturali, aventi per sfondo il tema sempre dominante del mare con continue variazioni dettate dal mutare della rocciosa orografia e della flora";

- **D.M. 29.10.1964 relativo al territorio comunale di Aglientu** (GU n. 35 del 10.02.1965) con la seguente motivazione: "per la materia granitica con cui è formata la sua orografia, estremamente varia, scolpita dall'erosione di innumerevoli millenni di vento che ha operato su forme già di per sé fantastiche, per la flora quanto mai caratteristica che aggiunge bellezza a tutto il territorio di tipico aspetto e fra i migliori della magnifica Gallura, per le coste dove lunghe spiagge si alternano a zone scogliose, costituisce una serie di quadri naturali di alto valore paesistico";

- **DM 12.05.1966 relativo al territorio comunale di Arzachena** (GU n. 192 DEL 03.08.1966) con la seguente motivazione: "per la materia granitica con cui è formata la sua orografia, estremamente varia, scolpita dall'erosione di innumerevoli millenni di vento, che ha operato su forme già di per sé fantastiche, per la flora cespugliosa mediterranea e i boschi di ginepri vecchi di centinaia di anni, costituisce un tipico aspetto, fra i migliori della Gallura, offrendo inoltre una serie di quadri naturali di inenarrabile bellezza, ove infinite vedute di mare smeraldino variamente si annidano tra i ricami delle rocce grigie e rosate che spesso si alternano a decine di meravigliose spiagge su sfondi di vegetazione intatta, mentre l'interno del territorio è cosparso di tipici casolari galluresi che mirabilmente si inseriscono nel paesaggio, formando un complesso di cose immobili di valore estetico e tradizionale";

- **DM 16.05.1957 relativo a parte del territorio comunale di Calangianus (PIAZZA DELLA REPUBBLICA)** (GU n. 137 del 31.05.1957): "la zona predetta, oltre a formare un quadro naturale

di notevole bellezza panoramica, costituisce un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si può godere la visuale della sottostante campagna, dei boschi e dei vigneti, e in lontananza i monti di Aggius e del Limbara”;

- **DM 05.04.1960 relativo a una zona del comune di Tempio Pausania (SAN LORENZO)** (GU 93 DEL 15.04.1960) con le seguenti motivazioni: “oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale della catena granitica dei monti di Aggius”;

- **DM 02.05.1960 relativo a una zona del comune di Tempio Pausania (SAN GIUSEPPE)** (GU n. 119 del 16.05.1960) con la seguente motivazione: “oltre a formare un quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il caratteristico panorama dei dolci pendii immediati alla città, le aspre cime dette il Resegone e della catena granitica dei monti di Aggius”;

- **DM 14.05.1960 relativo a una zona del comune di Tempio Pausania (ZONA SUD-EST PARCO DELLE RIMEMBRANZE)** (GU 134 DEL 01.06.1960) con la seguente motivazione: “oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visione delle alture del Monte Limbara”;

- **DM 30.05.1960 relativo a una zona del comune di Tempio Pausania (PREVENTORIO ANTI-TUBERCOLARE)** (GU 142 DEL 10.06.1960) con la seguente motivazione: “oltre a formare un quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del Monte Limbara e delle sue pendici e della catena dei monti di Aggius”.

B.1.2b. Beni paesaggistici ex art.142 del D.lgs 42/2004.

1.1.a. Alcuni tratti del cavidotto in progetto interessano direttamente le fasce di 150 m dai corsi d'acqua, tutelate ai sensi dell'art 142, comma 1 lettera **c** del D.lgs 42/2004, e aree boscate perimetrate come sugherete, tutelate ai sensi dell'art 142, comma 1 lettera **g**. All'interno delle aree di impatto potenziale dei 10 km sono presenti numerosi beni paesaggistici ex art.142 comma 1 lettera **b** (Lago del Liscia e Lago sul Rio Pagghiolu a Monti di Deu), art.142 comma 1 lettera **c** (Fiume Liscia, Rio Vignola, Rio Bassacutena, Rio Mannu, ecc.) e ampie aree boscate di cui all'art.142 comma 1 lettera **g** (da verificare attraverso il ricorso ad accertamenti a cura del Servizio Territoriale del C.F.V.A), numerose zone di interesse archeologico ex art.142 comma 1 lettera **m** (vedi sezione specifica del presente parere). Devono essere inoltre individuate eventuali aree gravate da usi civici (art.142 comma 1 lettera h).

B.1.2c. Piano Paesaggistico Regionale.

Oltre ai Beni dell'Assetto storico-culturale del Piano Paesaggistico Regionale, ex artt. 48 e 51 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), più sopra trattati allo specifico paragrafo, ricompresi nelle aree di impatto potenziale, sono interessate anche le seguenti componenti di paesaggio dell'Assetto Ambientale: “Aree naturali e sub-naturali”, di cui agli artt. 22, 23, 24 delle N.T.A. del P.P.R, “Aree seminaturali”, di cui agli artt. 25, 26, 27 delle N.T.A. del P.P.R, “Aree ad utilizzazione agro-forestale”, di cui agli artt. 28, 29, 30 delle N.T.A. del P.P.R. Sono direttamente interessate dalla collocazione degli aerogeneratori: Aree ad utilizzo agroforestale, colture erbacee specializzate (aerogeneratori T01, T02, T05, T06, T10, L09, L11, L12, L13 e L14), Aree ad utilizzo agroforestale, colture arboree specializzate (T03, T05, T07 e T08).

B.1.2d. Aree di interesse naturalistico, parchi, Rete Natura 2000.

Le opere in progetto non interferiscono direttamente con siti appartenenti alla rete Natura 2000 o con aree protette, ma è da segnalare la presenza entro i perimetri di impatto potenziale dell'area SIC “ITB012211 “Isola Rossa - Costa Paradiso” ad una distanza di 9 km circa dell'aerogeneratore più



vicino, dell'area SIC "ITB011109 - Monte Limbara" a 5,55 km circa dall'aerogeneratore più vicino, della riserva naturale "Piana dei grandi Sassi e Pietre ballerine della Gallura" posta a una distanza di 0,70 km circa dall'aerogeneratore più vicino, e del "Monte Pulchiana" monumento naturale posto ad una distanza di 1,70 km circa dall'aerogeneratore più vicino.

B2. Verifica della documentazione

Al fine della verifica della compatibilità paesaggistica e per le valutazioni di competenza di questo Ufficio, si rileva la grave carenza della documentazione prodotta:

- La Relazione paesaggistica prodotta non è conforme per contenuti al D.P.C.M. 12.12.2005 ed è incompleta: ripropone pedissequamente le indicazioni del DPCM in merito alla finalità e alla compilazione della relazione, ripropone in gran parte lo stesso contenuto della Relazione Tecnica e della Sintesi Non Tecnica, con trattazione di tematiche non attinenti al paesaggio ed evidente confusione tra tematiche ambientali e paesaggistiche, riporta enunciazioni di carattere generale riguardo la metodologia di analisi paesaggistica e generiche indicazioni procedurali, ma non contiene le necessarie analisi e indicazioni in merito ai caratteri del paesaggio dell'area interessata dalle opere e dagli Impatti Potenziali né al regime vincolistico delle aree interessate dalle varie opere, non è effettuata l'analisi della conformità ad eventuali dispositivi di tutela né degli impatti delle opere in progetto sui beni paesaggistici. I numerosi Decreti Ministeriali di Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del D.lgs 42/2004 sono ignorati e gli unici tre decreti richiamati, relativi ai territori dei comuni di Aggius, di Trinità d'Agultu e Vignola e di Aglientu, sono dichiarati "in corso di istruttoria per aree di notevole interesse pubblico" ed evidentemente considerati dal proponente non vigenti e privi di efficacia. Gran parte delle aree tutelate dai D.M. ex art.136 interne alle aree di attenzione dei 10 km dagli aerogeneratori, ignorate nella Relazione, sono dichiarate di notevole interesse pubblico anche quali punti panoramici per i quali la relazione deve necessariamente verificare gli impatti prodotti dalle opere in progetto. Non sono individuati e considerati inoltre tutti i beni ex art.142 del D.lgs 42/2004 coinvolti, in particolare si accenna in modo generico alla presenza di aree boscate (art.142 comma 1 lettera g) direttamente interessate dalle opere ma non si considera che tali aree rientrano tra quelle non idonee (D.G.R. 59/90 del 2020 - Allegato C: Tabella aree non idonee FER) con particolare riferimento agli artt.18, 23 e 26 delle N.T.A. del P.P.R. per le quali "la realizzazione di impianti potrebbe comportare la rimozione di superfici boscate e produrre interferenze sugli equilibri ambientali delle aree boscate, oltre che un danneggiamento della percezione storico identitaria dei luoghi".
- Non è stata prodotta documentazione fotografica delle aree destinate alla collocazione della cabina sottostazione utente e della cabina di sezionamento né la necessaria simulazione *post operam* dello stato dei luoghi.
- Non sono state prodotte né idonea documentazione fotografica né rappresentazioni in fotomontaggio della situazione *ante-operam* e *post-operam* di tutte le piazzole degli aerogeneratori (vedi elaborato VA-EA-03-01), delle trasformazioni paesaggistiche previste per l'adeguamento/costruzione della viabilità di cantiere e di gestione in fase di esercizio, dei nuovi tracciati stradali e delle modifiche ai tracciati esistenti, con particolare riferimento agli interventi da effettuare sulla vegetazione e sui numerosi muri a secco presenti lungo i bordi stradali. Per quanto riguarda la viabilità e le piazzole temporanee e definitive, si rileva che non sono puntualmente descritte nelle relazioni né illustrate in modo esauriente graficamente (non presenti le necessarie sezioni con indicazioni di sbancamenti e rilevati per l'esecuzione delle piazzole e di adeguamenti dei tracciati) e con documentazione fotografica/render le opere in progetto: per le aree di trasbordo e per gli interventi di adeguamento della viabilità "più invasivi" (ricostruzione rotatorie, ampliamenti stradali, nuova viabilità, ecc.) il progetto rinvia la definizione a fasi progettuali successive durante l'esecuzione delle opere "in caso di necessità", mentre gli adeguamenti definiti "leggeri" (eliminazione segnaletica stradale e siepi secondo quanto previsto, ma di conseguenza, anche se non dichiarate, anche lecci, roverelle, querce da sughero e muri a secco presenti in gran quantità lungo i bordi delle strade interessate) non sono individuati e definiti presumibilmente in quanto ritenuti dal proponente,

appunto, “leggeri”. Si ricavano dagli elaborati generiche informazioni dalle quali possono essere intuitsi gli interventi: a mero titolo di esempio, da alcune foto relative alla viabilità, nelle quali sono ben visibili ai lati dei sentieri imponenti alberature, è semplicemente riportata l’indicazione “larghezza inadeguata” o è leggibile la didascalia “nuova viabilità” al margine di una foto che illustra un interessante esempio degli storici “stazzi galluresi” (vedi Relazione tecnico-descrittiva a pag.68). Nelle riprese fotografiche Punto di Vista VI04 e VI05 è visibile una curva da adeguare su SP10 che si dipana tra folte aree boscate, da VI15 è ripresa un’area boscata con indicazione della previsione di realizzare nuova viabilità per accesso alla turbina T05, nel tratto stradale per T10 e T02 è genericamente previsto l’adeguamento della strada tangente al piazzale di pertinenza della Chiesa campestre di San Giacomo. È evidente che per tali interventi le conseguenze sul contesto sono facilmente intuibili ma non sono tuttavia illustrate e descritte con i necessari elaborati grafici e fotografici, e non sono pertanto compiutamente ed esattamente valutabili le modifiche allo stato dei luoghi e l’incidenza e gli impatti sul contesto paesaggistico e su alcuni beni culturali.

- La documentazione è insufficiente anche per quanto riguarda l’analisi della visibilità degli aerogeneratori da punti di visuale pubblica, dai numerosi punti di belvedere e in particolare dalle aree panoramiche tutelate con i Decreti Ministeriali ai sensi dell’art.136 sopra elencati, dai numerosi beni culturali e paesaggistici presenti nelle aree di attenzione, dagli insediamenti rurali (sistema degli stazzi) che caratterizzano fortemente il paesaggio, dalle aree di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico presenti all’interno del raggio di 10 km, in particolare da “ITB011109 - Monte Limbara” e dalla riserva naturale “Piana dei grandi Sassi e Pietre ballerine della Gallura”.

- Inoltre molte delle riprese fotografiche sono realizzate da punti di vista a valle dei punti di visuale pubblici o rivolti verso schermi visuali costituiti dal primo piano della facciata del bene culturale nei confronti del quale si deve valutare l’impatto degli aerogeneratori, o ancora all’interno dei centri abitati verso quinte edificate. Dovrà essere prodotta idonea documentazione fotografica e rappresentazioni in fotomontaggio della situazione *ante-operam* e *post-operam* con riprese dai principali beni culturali e paesaggistici sulla base delle carenze sopra evidenziate e anche rilievo fotografico panoramico che mostri a 360° il territorio intorno al sito di impianto di ciascun aerogeneratore.

- Sono assenti gli elaborati necessari alla illustrazione/simulazione dell’impianto eolico, con l’insieme degli aerogeneratori e delle opere connesse, su rappresentazione tridimensionale del territorio che ne evidenzi la dimensione morfologica e fisiografica in formato kmz, anche in considerazione dell’impatto cumulativo con altri parchi eolici esistenti o previsti.

B3. Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell’intervento

Da verificare compiutamente a seguito del completamento della documentazione. Tuttavia fin d’ora è possibile rilevare forti criticità in quanto gli aerogeneratori (14 aerogeneratori di grande taglia, di 200 metri di altezza totale) e l’insieme delle opere connesse incidono in un territorio di particolare interesse sia sotto il profilo degli scenari paesaggistici, caratterizzati da morfologia varia, con rilievi granitici e colline coperte da boschi di roverelle, lecci, querce da sughero e anche esemplari di *taxus baccata*, castagni e noccioli, resi unici dalle singolari emergenze rocciose, sia per quanto riguarda i caratteri storico-culturali che testimoniano dell’antropizzazione secolare dei luoghi e insieme agli elementi naturali segnano in modo fortemente riconoscibile il paesaggio. Immagini di nuraghi, chiese campestri e stazzi inseriti in boschi di lecci o di querce da sughero contorte dal vento e accostati a grandi massi granitici sono immediatamente riferibili a questa area geografica e rimandano all’idea consolidata e diffusa nel mondo della regione storica della Gallura, e costituiscono anche un efficace richiamo per il flusso turistico che in ogni stagione interessa questi luoghi. Malgrado negli elaborati prodotti per la VIA non emergano o non siano adeguatamente considerati tali aspetti e i particolari caratteri paesaggistici e culturali con i quali le 14 turbine da 200 metri dovrebbero confrontarsi, peraltro aspetti e caratteri riconosciuti e tutelati dai numerosi provvedimenti di tutela e dal PPR, si può immaginare che la percezione del paesaggio naturale, storico ed identitario sopra sinteticamente descritto non possa che risultare alterata o anche compromessa dall’inserimento di



aerogeneratori fuori scala che dominerebbero visivamente un'ampia porzione del territorio appiattendone le relazioni orografiche e morfologiche ed emergendo come elementi estranei e stridenti sui particolari scenari paesaggistici del territorio gallurese.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Da verificare e approfondire a seguito della integrazione documentale.

Segreteria tecnica PNRR - SABAP SS e NU

GG/FMPC/LL/FF

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
firmato digitalmente



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V - SS-PNRR

OGGETTO: [ID_VIP: 8161] Luras, Tempio Pausania, Calangianus e Aggius (SS). Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "PARCO EOLICO PETRA BIANCA" della potenza complessiva di 84 MW, costituito da 14 aerogeneratori e dalle relative opere civili ed elettriche – Progetto definitivo. Procedura riferita al Decreto Legislativo n.152 del 2006 – VIA (art.23 – PNIEC) Proponente: VGE 04 S.r.l. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO

Con riferimento al procedimento in oggetto, vista la nota prot. n. 5159 del 3 aprile 2023 della Soprintendenza ABAP per le provincie di Sassari e Nuoro, si comunica che per quanto di competenza di questo Servizio si concorda col parere espresso dalla Soprintendenza.

La funzionaria del Servizio III
Arch. Alessandra Mele

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP: 8161] Luras, Tempio Pausania, Calangianus e Aggius (SS). Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Parco eolico Petra Bianca” della potenza complessiva di 84 MW, costituito da 14 aerogeneratori e dalle relative opere civili ed elettriche.
Proponente: VGE 04 S.r.l.
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006.
Contributo istruttorio.**

In riferimento all’oggetto e a riscontro della nota di codesta U.O. prot. n. 6803 del 12.12.2022, esaminata la documentazione pubblicata sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e vista la nota prot. n. 5159 dello 03.04.2023 con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (di seguito “Soprintendenza”) ha espresso le proprie valutazioni, si comunica quanto segue.

Come evidenziato dalla Soprintendenza, sebbene la documentazione archeologica prevista ai sensi del comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 appaia redatta in modo appropriato, il quadro conoscitivo delineato risulta insufficiente ai fini di una ponderata valutazione dell’impatto del progetto sulla conservazione del ricco patrimonio archeologico dell’area, soprattutto a causa delle seguenti criticità:

- L’area oggetto della VI Arch è troppo circoscritta rispetto alla planimetria di progetto (è stato considerato un buffer di 1km soltanto, che non permette di apprezzare i numerosi beni archeologici insistenti sul territorio e dettagliati nella nota della Soprintendenza con riferimento ai relativi provvedimenti di tutela, e sono state escluse, ad esempio, le opere connesse alla realizzazione dell’impianto, come gli adeguamenti alla viabilità, i sottoservizi o le aree di conferimento di terre e rocce di risulta);
- Una significativa percentuale delle zone sottoposte a survey non è stata di fatto realmente indagata (per scarsa visibilità o inaccessibilità). Ciò nonostante, sulla carta di rischio la maggior parte del tracciato è contrassegnato da un rischio “basso”;
- Nessun onere connesso all’eventuale attivazione degli approfondimenti di archeologia preventiva compare sul quadro economico di progetto.



Si ritiene, pertanto, necessario che il Proponente provveda innanzitutto con la massima sollecitudine ad integrare la documentazione archeologica, secondo quanto dettagliato dalla Soprintendenza, con particolare riguardo all'inclusione delle opere trascurate (*“adeguamento della viabilità interna ed esterna, per piazzole per installazione gru, stoccaggio materiali, aree temporanee per spazi di manovra, rilevati, e in generale per tutte le opere di cantierizzazione che riguardino il piano di campagna”*) e al censimento dei *“beni ricadenti nella fascia di rispetto di 10 km dall'impianto”*.

Qualora, sulla base della suddetta documentazione archeologica opportunamente integrata, l'Ufficio territoriale competente ritenga di dover attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà necessario che il Proponente stesso si adoperi al più presto al fine di perfezionare con la stessa Soprintendenza l'accordo previsto dal comma 14 del citato art. 25, mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione volte a definire le metodologie e le procedure necessarie per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto.

Giova ricordare, infatti, come – a prescindere dalle intervenute modifiche normative recentemente introdotte con dall'art. 19, comma 2, lettera c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 e dai termini previsti per la conclusione del procedimento di VPIA – un esaustivo quadro conoscitivo delle sopravvivenze archeologiche consente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi alla localizzazione delle opere, riducendo ritardi ed eventuali incrementi dei costi per la loro realizzazione.

Il Funzionario archeologo
dott. Federica Pitzalis
(federica.pitzalis@cultura.gov.it)



PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
dott. Luigi La Rocca
IL DELEGATO
dott. Lino Traini

